

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 19 Marzo 2018

OGGETTO: Istanza esperimento tentativo di conciliazione - Nomina legale.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la relazione dell'Ufficio Personale che qui di seguito si riporta:

“Con nota, trasmessa via Pec e registrata con n. protocollo 18261 del 31/8/2017, l'Avvocato Cinnirella, allega “Istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione” da parte di 21 ex dipendenti o eredi di dipendenti. Tali soggetti ex dipendenti camerali disposti in elenco, rappresentati ed assistiti dallo Studio legale Cinnirella, chiedono la convocazione della Commissione di conciliazione per prevenire l'avvio di un giudizio mediante l'espletamento del tentativo di conciliazione previsto dalla norma dell'art. 410 così come modificato dalla legge 183/2010. L'istanza è datata 29/6/2017.

A seguito precedenti richieste di altri ricorrenti pensionati, avanzate in data 30/12/2014, con determina n. 151/2014 è stato affidato incarico al professionista Avvocato Carlo Paratore per esprimere un parere secondo la normativa di riferimento sulla legittimità delle richieste di ex dipendenti camerali di ricalcolo perequazione pensionistica, ex l. 6/1997 art. 36.

Con il parere sul quesito “Richiesta di ricalcolo della perequazione pensionistica per omessa applicazione agli ex dipendenti in quiescenza, per il periodo 01.01.1997 – 31.12.2000, del principio di perequazione automatica delle pensioni così come previsto dell'art. 36 della L. R. n. 6/1997 e adeguamento del trattamento pensionistico”, contenuto nella nota registrata con protocollo n. 1986 del 9/2.2015, l'avv. Paratore esprime il proprio giudizio sulla scorta della normativa di riferimento e conclude il suo parere evidenziando che “... *le richieste avanzate dagli ex dipendenti in servizio appaiono legittime e non prescritte con riferimento al solo periodo 01.01.1997 - 31.12.2000. Ciò nonostante, per quanto concerne il diritto alla riscossione dei ratei perequativi arretrati, questi saranno dovuti dalla Camera di Commercio per il periodo di cinque anni antecedenti alla domanda avanzata da ogni dipendente, operando nel periodo precedente la prescrizione quinquennale...*”.

La Camera di Commercio di Catania con nota prot. 7299/U del 28/4/2015 per il tramite del Segretario Generale ha comunicato agli interessati di “riconoscere in autotutela la legittimità delle istanze degli ex dipendenti in riferimento al diritto all'adeguamento dei ratei perequativi arretrati per il periodo 1/1/1997 – 31/12/2000 sulla base dei criteri generali della l.r. n. 6/1997 art. 6 e che sono in corso i conteggi particolarmente complessi.....”.

In questa sede si fa presente che, per quanto sopra riferito, al fine di prevenire un giudizio (contenente anche richieste di danni derivanti da trattamenti discriminatori rispetto ad analoghe posizioni) di fronte all'istanza presentata dal difensore dei pensionati del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. secondo cui :

“La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi

alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza” si ritiene opportuno nominare un legale al fine di procedere alla manifestazione di interesse (cd. adesione) al predetto tentativo da trasmettere alla competente Direzione Territoriale del Lavoro, necessaria alla fissazione delle sedute, nonché al fine di valutare transazioni relative a ciascun ricorrente, seguirne l'iter, predisponendo in caso di soluzione positiva le singole determinazioni di liquidazione a firma del Segretario Generale”.

CONDIVISA la superiore relazione per le motivazioni in essa contenute;

VISTO il DPR 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

D E T E R M I N A

- per tutto quanto in premessa, di nominare l'Avv. Carlo Maria Paratore, iscritto all'Albo Avvocati sezione Civile, Lavoro della Camera di Commercio di Catania, quale legale dell'Ente al fine di consentire la partecipazione secondo le regole previste per l'espletamento dei tentativi di conciliazione da parte dei Signori ex dipendenti camerale, disposti in elenco di cui alla nota trasmessa Via Pec dall'Avvocato Cinnirella protocollo n. 18261 del 31/8/2017;
- di rinviare ad un successivo provvedimento, nei modi e termini stabiliti d'intesa tra la Camera di Commercio e il professionista, dopo l'espletamento degli interi giudizi, parcella redatta sulla base dei minimi tariffari tempo per tempo vigenti al momento della liquidazione vistata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Segretario Generale

Dott. Alfio Pagliaro